



Comune di Serra Riccò
PROVINCIA DI GENOVA

Servizio Politiche Giovanili e IISS
Via A.Medicina, 20 - 16010 Serra Riccò (GE)
Tel. 010751442
Fax 010750099
e-mail: serviziscolastici@comune.serraricco.ge.it
www.comune.serraricco.ge.it

AVVISO

Con la presente si comunica che a partire dal 15/04/2016, sul portale genitori di School.Net si potrà scaricare una stampa ad hoc delle “Spese di istruzione/buoni pasto” per l’anno 2015.

Si ricorda che tale detrazione è fissata nella misura del **19%** sulle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo non superiore a € 400.

Cordiali saluti.

Serra Riccò, 06/04/2016

Approfondimento legislativo:

A decorrere dall’anno di imposta 2015 risultano detraibili dalle imposte sui redditi, ai sensi della lettera e-bis) dell’art. 15 TUIR, le spese per la frequenza anche della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nel limite massimo di spesa annua di 400 euro per alunno o studente. In data 16 luglio 2015 è infatti entrata in vigore la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che ha riformulato le detrazioni e l’art. 15 lettere e ed e-bis del TUIR.

Tra queste, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare [n. 3/E 2016](#), rientrano anche le spese per la mensa scolastica.

Secondo l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’istruzione, i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies) (che non è cumulabile con quello di cui alla lettera e-bis). Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i

contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrerebbero nella previsione della lettera ebis) . Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica. Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Le spese in discorso devono essere documentate e sostenute secondo i principi generali validi in tema di detrazione. Di conseguenza, la documentazione dell'avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento. E' detraibile la spesa sostenuta, secondo un principio di cassa, a prescindere dall'annualità alla quale la spesa si riferisce. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto (v. circolare Agenzia delle Entrate n. 6/2006). Il problema che si pone in capo agli enti locali che gestiscono, direttamente o tramite appalto, la mensa è la certificazione della spesa effettivamente sostenuta per il singolo alunno, anche in considerazione che, trattandosi di compensi trattati ai fini IVA come corrispettivi e per i quali vi è persino l'esonero dalla certificazione, difficilmente sarà emessa fattura.

Potrebbe essere sufficiente, nel caso di pagamenti tracciabili (es. bonifico o bollettino postale o card ricaricabili), la conservazione della documentazione che attesta il pagamento, purché si possa risalire all'alunno per il quale si è sostenuta la spesa ed alla causale.

In molti casi, però, l'acquisto dei c.d. "buoni mensa" non consente una adeguata tracciabilità, essendo spesi al momento di effettiva fruizione del pasto con la consegna alla struttura. In questi casi risulta indispensabile la certificazione dell'ente o della scuola.

Questa va compilata avendo riguardo alla spesa effettivamente sostenuta (quindi buoni pagati) a prescindere dall'anno di erogazione della prestazione. Potrà essere necessaria una ricostruzione in base ai buoni consegnati e/o a quelli acquistati, attività comunque necessaria per verificare eventuali morosità degli utenti. La certificazione è una quietanza/attestazione di pagamento, che non prevede particolari modalità di forma, ma, se di importo superiore ai 77,46 euro, deve essere munita di marca da bollo da 2 euro, a carico del richiedente. L'attestazione può essere fatta a nome del richiedente, specificando il nome dell'alunno cui si riferisce, o a nome dell'alunno.